

STATUTO

VOLONTARI PER POLICLINICO TOR VERGATA

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA D'UTILITÀ SOCIALE

Art. 1 – Costituzione

E' costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "Volontari per Policlinico Tor Vergata - Organizzazione non lucrativa d'utilità sociale" (il cui acronimo è "VOLONTARI PER PTV - ONLUS").

L'Associazione si propone come scopo principale quello di supportare, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale ed in via esclusiva le attività del Policlinico di Tor Vergata, nel pieno rispetto delle norme regolamentari del Policlinico medesimo, comprese quelle che verranno emanate in un tempo successivo alla costituzione dell'Associazione.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle a loro direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore d'altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Oxford n. 81.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o d'altre località.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2054. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività di:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- formazione;
- tutela dei diritti civili;
- promozione e supporto della ricerca scientifica;
- collaborazione con le altre Associazioni che condividano in tutto o/e in parte, gli scopi dell'Associazione;
- divulgazione delle attività e delle problematiche relative alla sfera d'azione ed ai campi d'interesse dell'associazione.

Le attività dell'Associazione sono indirizzate prevalentemente all'utenza del Policlinico, ivi compresi familiari ed accompagnatori.

Il Policlinico consente la visibilità del proprio logo, o di parte di esso, con l'unico scopo di evidenziare e comunicare a terzi lo stretto legame esistente tra l'Associazione ed il Policlinico medesimo. In tal senso, l'Associazione si impegna sin d'ora a sottoporre preventivamente ogni iniziativa che coinvolga l'immagine del Policlinico, e quindi la sua visibilità all'esterno, ed a procedere soltanto previo assenso espresso.

La concessione da parte del Policlinico all'Associazione di un locale, qualora sia richiesto per lo svolgimento delle attività amministrative e di coordinamento dei partecipanti, sarà comunque subordinata alle disponibilità del Policlinico medesimo, strettamente connesse alle fasi del progetto di completamento della propria struttura.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche commerciale, purché in via occasionale e non prevalente e purché si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il

raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attività dovranno svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'articolo 1 del D. Lgs. 344/2003, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'Associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Legislativo. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione: persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni, od enti morali che mossi da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'ente. Il numero di soci è illimitato.

Svolgono gratuitamente la loro attività, tuttavia il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare il rimborso delle spese da loro sostenute.

Fanno parte dell'Associazione:

Soci fondatori. Sono i soci che hanno costituito l'Associazione e che assumono sin da ora la qualifica di "vitalizi". Nel Consiglio Direttivo un terzo dei posti disponibili è a loro riservato, salvo indisponibilità di candidati. Possono acquisire la qualifica di soci fondatori, in via straordinaria, persone fisiche che, per particolari meriti, su proposta del Presidente dell'Associazione, siano approvati dalla maggioranza dei soci nel corso di un'assemblea o con comunicazione scritta.

Soci ordinari. Sono i soci ammessi dal consiglio direttivo, prestano attivamente la loro opera per l'associazione, hanno la piena capacità elettorale attiva e passiva.

Soci onorari. Possono essere nominati soci onorari, persone fisiche e giuridiche, associazioni, fondazioni od enti morali che abbiano particolari benemerienze nei settori d'attività dell'Associazione. Sono esentati dal pagamento delle quote associative e sono nominati dal consiglio su proposta del Presidente con una maggioranza dei due terzi dei membri. Partecipano all'assemblea dell'associazione con diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

E' possibile avere la qualifica di socio onorario anche se già soci ad altro titolo.

Soci sostenitori. Sono i soci che non partecipano in maniera diretta all'attività dell'Associazione ma che la sostengono mediante apporti economici e/o intellettuali. Non sono eleggibili alle cariche

sociali, salvo non sia espressamente richiesta dal Presidente la loro elezione ed ottenga la maggioranza qualificata dei voti dell'Assemblea.

Soci privilegiati. Sono i soci che per motivi d'età, di militanza o d'opportunità, per loro richiesta o su proposta del presidente, sono esentati dal pagamento della quota sociale. Partecipano alle Assemblee con diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci donatori. Costituiscono una sezione separata dell'Associazione ed in funzione della tipologia delle donazioni, sangue – midollo osseo – organi – cordone ombelicale ecc., saranno organizzati con specifici regolamenti, che verranno di volta in volta approvati dall'Assemblea e allegati al presente statuto. Non hanno capacità elettorale attiva e passiva.

L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato esecutivo che vaglia l'ammissibilità delle domande. Nella domanda d'adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data d'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.

Il presente statuto esclude, salvo eccezioni deliberate dal Consiglio Direttivo, ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il socio deve versare la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio stesso, al momento dell'ammissione. Negli altri casi, le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative salvo quanto previsto espressamente dal presente statuto.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto in funzione della loro categoria d'appartenenza a:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale quando dovuta);
- votare direttamente o per delega alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione quando ne hanno la facoltà;
- svolgere l'attività concordata;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;

- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote associative, quando dovute, ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell'ente stesso;
- rispettare le norme ed i regolamenti del Policlinico di Tor Vergata.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso delle persone fisiche o estinzione delle persone giuridiche, per dimissioni o per esclusione; l'esclusione verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Potrà essere escluso il socio che:

- non abbia adempiuto, o abbia adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto o dal regolamento;
- non abbia pagato la quota associativa o i contributi per oltre due anni;
- abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico;
- eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'Associazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In ogni caso, il socio escluso potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso al Collegio dei Probiviri di cui appresso.

La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che la hanno determinata. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

Art. 8 - Risorse economiche e Patrimonio

Il Patrimonio e le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione sono costituiti dai:

- quota associativa e dai contributi ed elargizioni degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi d'enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Esecutivo.

La quota associativa ed i contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera d'accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati, previa delibera d'accettazione del Consiglio Direttivo con beneficio d'inventario, in cui sono stabilite modalità e tempi d'utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;

Tutte le Cariche Sociali vengono svolte a titolo gratuito.

In tutti gli organi collegiali, nel caso di parità del voto nell'adozione delle delibere, prevale il voto del Presidente dell'organo stesso.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che per la categoria d'appartenenza hanno voto deliberante. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il Presidente convoca, presso la sede dell'Associazione o altrove purché nel territorio italiano, l'Assemblea almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso, l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con voto deliberante, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci in regola con le stesse modalità di cui sopra, relativamente alla loro categoria d'appartenenza.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, fatto salvo le diverse maggioranze richieste dal presente statuto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- approvare il programma d'attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19 (diciannove);
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- attribuire determinate qualifiche dei soci in funzione a quanto stabilito nel presente statuto (stabilire le varie qualifiche: nominare i soci onorari e i soci fondatori con le modalità previste).

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri.

Su proposta del Presidente può cooptare fino a 3 membri effettivi nel Consiglio e fino a 5 membri aggiunti; i membri aggiunti, per essere cooptati, debbono avere particolari competenze e non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

Il Presidente convoca le riunioni presso la sede dell'Associazione o anche altrove purchè nel territorio italiano almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera o raccomandata, telegramma, fax) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei membri. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta, e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione ed in particolare i seguenti compiti di ordinaria amministrazione:

- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, le cui cariche sono cumulabili anche nella stessa persona, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- deliberare sull'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- istituire comitati e commissioni, nominarne i membri e regolamentarne l'attività;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Art. 12 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, Segretario, Tesoriere ed eventualmente dal Vice Presidente, se nominato. I componenti del Comitato esecutivo possono anche coincidere con quelli del Consiglio Direttivo venendosi a cumulare così i relativi poteri in un unico organo.

Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno il 50% dei componenti tra cui il Presidente.

Delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E' l'organo esecutivo dell'associazione; ha tutti i poteri d'ordinaria amministrazione, salvo quelli spettanti al Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 11; cura l'attuazione degli indirizzi politici e strategici; coadiuva il presidente in tutte le sue necessità; propone al consiglio direttivo ed all'assemblea dei soci le delibere di loro competenza predisporre un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice Presidente, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente è il responsabile dei Volontari all'interno del Policlinico e ne coordina ed organizza l'attività.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario supporta il Presidente nelle sue attività e ne esegue le direttive; suoi compiti e responsabilità principali sono:

- predisporre la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- evadere la corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- essere a capo del personale;
- sovrintendere a tutte le attività dell'associazione ivi compresi gli adempimenti fiscali e previdenziali.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di settembre;
- prepara lo schema del progetto di bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il mese di febbraio;
- è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato e delle direttive del Presidente.

Art. 16 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplementi, è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Esso agisce:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di uno degli organi;
- oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio dei probiviri è competente a decidere:

- in materia disciplinare su iniziativa propria, del Presidente o del Consiglio direttivo;
- su controversie sull'attuazione e sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione secondo l'art. 4 dello statuto, per iniziativa del Consiglio direttivo;
- su controversie di soci con l'Associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento delle riunioni.

In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:

- la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'Associazione;
- la proposta di esclusione del socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei soci;
- la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità arbitrale nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei probiviri sono definitive.

Art. 18 - Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 19 - Quota sociale

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci in funzione delle categorie di appartenenza.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;

Non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi, pertanto, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 - Bilancio o rendiconto

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 24 - Norma transitoria

Gli organismi di controllo e di conciliazione, su delibera dell'assemblea, potranno essere eletti anche successivamente alla costituzione dell'associazione e precisamente al raggiungimento della soglia di un numero di 25 (venticinque) soci.

Nel caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri, tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, come pure quelle all'interno degli Organi o tra gli Organi stessi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo delle parti stesse. In difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente.

Art. 25 - Disposizioni Finali

L'associazione è tenuta ad osservare le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.